

Roma li 10/03/2005

Prot. 45 /Fondazione Studi

Al Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine  
Consulenti del lavoro  
Alfio Catalano

*Trasmissione via fax*  
*Trasmissione via e-mail*

Oggetto: Azione di recupero INPS sugli sgravi contributivi concessi alle aziende per il periodo 1995-2001.


Con riferimento all'invito di Codesto Consiglio nazionale, formulato a questa Fondazione con nota prot. 728/U/29 del 10/02/2005, alleghiamo il documento scientifico richiesto, corredato da un fac-simile di ricorso.

Ci consentiamo di segnalare a Codesto Consiglio nazionale che l'INPS, durante la seduta del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 1° marzo 2005, ha sollecitato il Governo "ad impegnarsi in un'azione, nei confronti dell'Unione Europea, che sia finalizzata a determinare la sospensione delle procedure di recupero in atto, facendo prevalere il principio della certezza del diritto cui, nel caso specifico, si è ispirato il comportamento concreto delle aziende e scongiurare così un contenzioso fra l'INPS e le stesse aziende con esiti che, ad oggi, appaiono incerti."

Come si evince, lo stesso Istituto previdenziale è conscio della scarsa riuscita dell'operazione di recupero contributivo sui CFL stante l'inequivocabilità dei principi in diritto, enunciati anche nel documento a corredo della presente, con particolare riguardo a quelli della prescrizione e del legittimo affidamento.

Sarebbe pertanto consigliabile, anche attraverso l'apposita Commissione INPS di Codesto CNO, avallare il convincimento dell'Istituto attraverso un'azione tecnica e politica presso il Governo; ciò contribuirebbe a rafforzare i già buoni rapporti che il CNO è riuscito ad instaurare.

Cordialità

*Fondazione Studi*  
**IL PRESIDENTE VICARIO**  
*(Giuseppe D'Angelo)*  


Roma li 10/03/2005

Prot. 44/Fondazione Studi

## **ILLEGITTIMITÀ DEI RECUPERI CONTRIBUTIVI DELL'INPS SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO**

L'azione di recupero dell'INPS sui contratti di formazione e lavoro, previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, è conseguente alla nota decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, n.128 che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti alle imprese concessi dall'Italia per mezzo dei contratti in parola, che non rispettino le seguenti condizioni:

1. la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione;
2. l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

I lavoratori di cui al precedente punto 2 sono da riferirsi ai giovani con meno di 25 anni, ai laureati fino a 29 compresi, ai disoccupati di lunga durata; questi ultimi intesi quali persone disoccupate da almeno un anno.

La Commissione UE, all'art.3 del citato provvedimento, impone all'Italia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano le condizioni sopra citate. Nel dettaglio, i recuperi contributivi cui dovrà provvedere lo Stato italiano riguardano i periodi successivi al 1/11/1995 (punto 3 e art.1 decisione CE 11/5/99 cit.) con termine finale al mese di maggio 2001 individuato dall'INPS, avendo lo stesso disposto l'obbligo per i datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25%, di adeguarsi ai nuovi criteri a partire dal giugno 2001 (Circ. n.85 del 9/4/2001).

Inoltre, la Commissione europea al punto 66 della decisione (richiamata dal punto 84 della sentenza della Corte di Giustizia CE n.310 del 7/3/2002) afferma un principio secondo il quale le riduzioni contributive ritenute illegittime "falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; analogamente, anche se le imprese non esportano, la produzione nazionale è favorita perché l'aiuto riduce la possibilità da parte delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano". Tale affermazione, di carattere generale peraltro, deve essere in concreto verificata in sede di recupero contributivo da parte dell'INPS per ciascuna impresa beneficiaria (punto 91 sentenza Corte Giustizia CE cit.).

Deve tenersi ancora conto che i recuperi contributivi devono avvenire conformemente alle procedure di diritto interno (art.3 Decisione CE) ovvero, oltre che nel rispetto dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, costituente elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (principio questo ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale), anche nel rispetto dei termini prescrizionali.

L'INPS si troverà, quindi, a dover affrontare fondate eccezioni di legittimità, da parte delle imprese destinatarie dei provvedimenti di recupero contributivo, in merito ai principi fin qui esposti, ovvero:

1. il rispetto in assoluta buona fede di una legge dello Stato, che autorizzava il godimento degli sgravi sulle assunzioni con CFL;
2. la prescrizione dei contributi fino a tutto il periodo di paga in corso al mese di febbraio 2000;

3. l'inefficienza delle riduzioni contributive ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri influenzando la concorrenza (limitatamente a quelle imprese esercenti attività influenti esclusivamente sul mercato interno e, quindi, non suscettibili per definizione di esportazione o di fornitura da parte di imprese insediate in altri Stati).

Assumono rilevanza, per la generalità delle imprese destinatarie di un'azione di recupero da parte dell'INPS, le eccezioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e, quindi, meritano adeguati approfondimenti.

## LA PRESCRIZIONE IN MATERIA CONTRIBUTIVA E GLI ATTI INTERRUPTIVI DELLA STESSA

### La prescrizione in materia contributiva

Com'è noto, le regole generali sulla prescrizione si rinvengono negli artt. 2934 e seguenti del Codice civile, mentre quella riferita ai crediti previdenziali è disciplinata da una norma di carattere speciale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (commi 9 e 10 art. 3), che riduce sensibilmente i termini temporali prescrittivi previgenti a cinque anni (dal 1° gennaio 1996) per tutte le assicurazioni sociali e tutte le gestioni disciplinando, nel contempo, il passaggio dal vecchio al nuovo regime attraverso una specifica regolamentazione finalizzata a tutelare gli Istituti previdenziali ed assistenziali, la cui trattazione non rileva ai fini che qui interessano.

### Gli atti interruttivi

Le caratteristiche degli atti interruttivi devono sempre essere conformi alla disciplina civilistica (artt. 2943 e 2944 c.c.); in buona sostanza è necessario un atto di esercizio del diritto da parte del titolare del credito, da compiersi o attraverso una domanda giudiziale, ovvero con un atto che costituisca in mora il debitore.

Per quanto attiene all'idoneità degli atti interruttivi, con riguardo agli elementi soggettivi (provenienza del creditore e destinatari) non dovrebbe sorgere alcuna difficoltà da parte dell'INPS; per quelli oggettivi, invece, consistenti nella formulazione di atti idonei a manifestare la volontà dell'Istituto di far valere i propri diritti, si intravedono notevoli difficoltà operative, considerata l'impossibilità oggettiva di determinare le somme a debito dei datori di lavoro, per l'oramai intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.

Va ricordato che, per stessa ammissione dell'INPS (circolare 1° marzo 2000 n. 55) e per giurisprudenza oramai consolidata, gli atti interruttivi della prescrizione perché siano validi, richiedono sempre la quantificazione del credito, o comunque l'indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione.

Deve evidenziarsi, a tal fine, che l'INPS per la determinazione delle somme a carico dei datori di lavoro, deve tenere conto:

- della regola “de minimis”, verificabile attraverso la valutazione degli aiuti di qualsiasi tipo complessivamente usufruiti da ciascuna impresa, nel triennio precedente la stipulazione o la trasformazione di ciascun CFL;
- dell'entità occupazionale di ogni datore di lavoro nel periodo precedente la stipulazione o la trasformazione di ciascun CFL, per accertarne l'eventuale incremento;
- della condizione di disoccupato e la durata della disoccupazione di ciascun lavoratore assunto con CFL, per accertare se fosse disoccupato da almeno un anno;

- dell'età e della condizione di laureato all'epoca di ciascun lavoratore assunto con CFL, per la verifica delle stesse nell'ambito delle soglie fissate dalla Commissione;
- dell'importo delle spese per la formazione, da scomputare dalla contribuzione dovuta;
- del tipo di attività svolta dall'impresa e di eventuali altri elementi di fatto, necessari per valutare se l'attività fosse oggetto di scambi tra Stati membri.

## L'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA

### Il legittimo affidamento all'interno del principio dell'apparenza

La tutela che l'ordinamento giuridico riconosce al legittimo affidamento prende le mosse dal più generale principio dell'apparenza (c.d. *apparenza juris*).

Esso rappresenta un'evoluzione del diritto ed è stato in qualche modo partorito in primis dalla giurisprudenza, allo scopo di proteggere il terzo in buona fede, il quale conferisce rilevanza a situazioni per l'appunto apparenti (nelle quali il terzo ha ragionevolmente confidato), cioè che non corrispondono alla realtà.

Sul piano del diritto interno va ricordato che negli anni più recenti la stessa Corte costituzionale si è mostrata particolarmente attenta nel tutelare il legittimo affidamento dei cittadini, danneggiati in qualche modo dal legislatore, ponendo in evidenza come questo principio rientri nell'alveo dell'art.3 della Costituzione. Al riguardo soccorrono le sentenze nn. 416 del 1999 e 525 del 2000, nelle quali si giunge a dichiarare l'illegittimità costituzionale proprio per autonoma violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Nel contesto giuridico internazionale invece, il principio del legittimo affidamento si afferma, in una prima fase, sottoforma di consuetudine per poi approdare ad una vera e propria codificazione nell'ambito dell'art. 18 della Convenzione di Vienna I.

Successivamente, si ha la consacrazione del legittimo affidamento anche da parte della Corte internazionale di Giustizia che ne riconosce a tutti gli effetti la valenza, diventando, pertanto, vincolante per la Comunità Europea. Ciò significa, sul piano sostanziale, che a tale principio potranno appellarsi tutti gli operatori (imprenditori ed altri soggetti economici) nei confronti dei quali un'istituzione nazionale o comunitaria abbia ingenerato speranze fondate che, in un secondo momento, siano state disattese.<sup>1</sup>

Tornando a trattare la fattispecie dell'apparenza *juris*, essa, in base alle interpretazioni fornite dalla dottrina, risulterebbe dalla confluenza di due principi:

a) *il principio dell'autoresponsabilità*, in forza del quale chi imprudentemente o comunque in modo non avveduto, con il proprio comportamento, ingenera nei terzi la convinzione riguardo l'esistenza di una certa situazione, rimane vincolato alla stessa come se fosse effettiva;

b) *il principio del (legittimo) affidamento* "tout court" a mezzo del quale va tutelata la sfera giuridica dei terzi che siano ragionevolmente portati a confidare nella situazione apparente<sup>2</sup>.

La necessità di tutelare le relazioni giuridiche ha comportato l'esigenza di mettere a confronto i comportamenti di quegli operatori che intrattengono rapporti giuridico-commerciali, all'interno dei quali l'*apparenza* assume una

<sup>1</sup> Peraltro le argomentazioni espresse dalla dottrina sono poi state confermate in sede di giurisprudenza comunitaria. Cfr: "Il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario" (Sentenza 03.05.1978, causa 112/77, Topfer/Commissione).

<sup>2</sup> Per una disamina completa si rinvia a : E.Pecori in: Fiscalità. Rivista Ministero Economia e Finanze. Dipartimento politiche

funzione decisiva, in un'ottica di individuazione delle reciproche responsabilità, tutelando, sul piano sostanziale, colui che ha agito in buona fede.

Esaminando la questione dal punto di vista delle interazioni che possono nascere tra legittimo affidamento ed aiuti di Stato, (tra i quali rientrerebbe come già detto lo sgravio concesso per i c.f.l.), possono individuarsi le seguenti problematiche.

### **Legittimo affidamento e recupero dei benefici derivanti dagli aiuti di Stato indebitamente erogati**

Com'è noto la sentenza della Commissione UE dell'11.05.1999 che ha sancito l'indebito godimento di una parte degli sgravi contributivi per l'assunzione di c.f.l. prende le mosse dall' (attuale) articolo 88, comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea il quale prevede che: "Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato".

Da tale assunto ne discende che la Commissione, allorquando verifichi che sussiste incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve intervenire per ripristinare lo *status quo ante*, che può avvenire solo attraverso il recupero dell'aiuto illegittimamente concesso.<sup>3</sup>

Ciò significa in buona sostanza che il beneficio (rectius: aiuto di Stato), eventualmente maggiorato degli interessi di mora, deve essere restituito dal beneficiario, garantendo in tal modo la cessazione del vantaggio di cui il destinatario dell'aiuto ha usufruito rispetto ai suoi concorrenti<sup>4</sup>.

Dall'analisi della norma emerge, immediatamente, che è necessario contemperare due interessi contrapposti:

1. l'obbligo della Commissione di recuperare un aiuto ritenuto illegittimo;
2. l'esigenza di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento da parte del beneficiario.

La giurisprudenza comunitaria, includendovi da ultimo anche la stessa sentenza della Corte di Giustizia del 1° aprile 2004, di fronte a tale urgenza, ha ritenuto che non può certamente escludersi (vedasi punto 20 della sentenza) la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali in forza delle quali egli abbia potuto, fondatamente, confidare nella regolarità dell'aiuto e, di conseguenza, opporsi alla sua ripetizione, rigettando la richiesta di restituzione proveniente dall'Organo competente (nel caso di specie l'Inps).

In tale ipotesi, spetta al giudice nazionale adito valutare, eventualmente dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie.<sup>5</sup>

Quindi, il primo passo da fare è individuare quale significato *in primis* attribuire al concetto di circostanze eccezionali, e poi cercare il punto ideale di compromesso tra le due opposte istanze da tutelare, che vanno valutate tenendo in considerazione sia il principio presupposto soggettivo che quello oggettivo.

### **Presupposto soggettivo**

In ordine al presupposto soggettivo, è stato chiarito anche nell'ultima sentenza del 2004 appena richiamata<sup>6</sup> che spetta all'impresa beneficiaria - e non allo Stato membro - far valere l'esistenza di circostanze eccezionali sulle

---

sociali.

<sup>3</sup> Cfr. Sentenza T-459/93, Siemens SA/Commissione.

<sup>4</sup> Sentenza C-348/93, Commissione/Italia. Anche in ossequio al tenore di tale decisione giurisprudenziale la Commissione ha poi elaborato il Regolamento n.659/1999 nel quale, all'art. 14, si stabilisce che "la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario".

<sup>5</sup> Vedasi già sentenze 20.09.1990 Commissione/Germania, punto 16 e Italia/Commissione, punto 103.

quali abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento, al fine di opporsi alla restituzione di un aiuto illegittimo; e ciò nel quadro dei procedimenti dinanzi alle autorità statali o al giudice nazionale.

D'altra parte, laddove contro uno Stato membro, destinatario di una decisione adottata ai sensi del richiamato art. 88, comma 2 del Trattato, venga proposto ricorso per inadempimento con il quale gli viene ingiunto di recuperare un aiuto illegittimo, il solo mezzo di difesa che può essere opposto dallo Stato è quello di non poter dare correttamente esecuzione alla decisione. Tale situazione si deve ritenere sussistente solo laddove il medesimo Stato dimostri di aver provato, comunque e attraverso dei mezzi concreti, a ripetere l'aiuto. E' evidente che una decisione del giudice nazionale che accolga l'istanza dell'impresa beneficiaria, si tramuterebbe verosimilmente in una ipotesi di impedimento legale a poter escutere le somme concesse nel ns. caso a titolo di riduzione contributiva sugli assunti con c.f.l..

### **Presupposto oggettivo**

In ordine al requisito oggettivo, è necessario, per poter capire quali siano le fattispecie riconducibili al concetto di circostanze eccezionali, disquisire attingendo dai citati principi dell'autoresponsabilità e del legittimo affidamento, nei significati in precedenza chiariti.

Se è vero, com'è vero, che le circostanze eccezionali costituiscono l'unico strumento per eccepire la ripetizione dell'aiuto indebitamente erogato, esse debbono necessariamente basarsi su un comportamento incolpevole del destinatario dell'agevolazione.

Ciò significa che la condotta in questo caso del datore di lavoro, anche per effetto dell'onere della diligenza "rafforzata" richiesta in via generale all'imprenditore, deve essere estremamente meticolosa, al punto che il medesimo dovrebbe farsi carico di accertare che la procedura, prevista ai fini della corretta erogazione del beneficio, sia stata regolarmente rispettata.

Può affermarsi, pertanto, che il principio del legittimo affidamento, per poter essere validamente invocato dal destinatario dell'aiuto, quando questi è un imprenditore, deve fondarsi su un comportamento incolpevole del medesimo beneficiario, rientrando tra i suoi compiti anche la verifica del corretto espletamento degli obblighi procedurali da parte dello Stato membro.

Nel caso dei contributi sui c.f.l., richiamati *sic et simpliciter* da una legge dello Stato, si ritiene che sussista la massima espressione di buona fede e di legittimo affidamento nel senso sopra richiamato.

Quanto agli effetti distorti (ed illegittimi) che ne deriverebbero, se si procedesse ad una restituzione di somme concesse a titolo di sgravio contributivo, se ne possono citare molti.

Basti pensare alle aziende che hanno basato i loro budget tenendo conto della riduzione contributiva e che, sempre in base al ridotto costo del lavoro, hanno potuto magari offrirsi sul mercato ad un prezzo più concorrenziale al punto da aggiudicarsi gare di appalto, proprio in virtù del minor costo dei c.f.l..

Si tenga conto che stiamo prendendo in considerazione i soli benefici superiori al 25%, quindi ipotesi in cui il risparmio contributivo comincia ad essere significativo.

Evidentemente tali aziende non possono oggi rivolgersi all'appaltante o al cliente per chiedergli di compensare il maggior onere derivante dalla restituzione delle agevolazioni sui c.f.l.<sup>7</sup>

Tra l'altro, se il principio del legittimo affidamento costituisce il presupposto per sollevare il beneficiario diligente dall'assoggettamento a qualsiasi azione di recupero, il principio di autoresponsabilità serve ex converso ad

---

<sup>6</sup> In precedenza vedasi anche Sentenza T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commissione.

<sup>7</sup> Paradossalmente potrebbe verificarsi addirittura il caso di un'impresa appaltatrice di servizi presso l'Inps che magari si è aggiudicata la commessa proprio in virtù di una migliore e più concorrenziale offerta.

individuare l'eventuale responsabile sia dell'errore che ha determinato l'illegittimità dell'aiuto sia della legittima aspettativa del beneficiario<sup>8</sup>.

La conseguenza di una condotta negligente, sia essa omissiva o commissiva, è la diretta responsabilità del mancato recupero.

Da tale responsabilità non è detto che sia immune la stessa Commissione, laddove si verificano ritardi considerevoli nell'espletamento degli adempimenti istruttori addebitabili alla medesima<sup>9</sup>.


### **Decadenza**

Infine, in conclusione, val la pena ricordare che l'art.15 del Regolamento Cee n.659/1999, in un'ottica di garantire la c.d. certezza del diritto, dispone che il recupero degli aiuti illegali da parte della Commissione, è soggetto ad un periodo limite di 10 anni, il quale inizia dal giorno in cui l'aiuto viene concesso al beneficiario; di talché, quando tale termine scade, l'aiuto si considera aiuto non ripetibile. Nel caso di specie se è pur vero che il recupero riguarda periodi infradecennali e che potrebbero esservi stati atti interruttivi da parte della Commissione, è altrettanto vero che la norma nazionale che ha iniziato a concedere gli aiuti è addirittura del 1984.(Legge 863/1984).

In un'ottica estensiva ciò può valere quantomeno a rafforzare la tesi del legittimo affidamento.

Ovviamente il periodo decennale di cui sopra non travolge il periodo di prescrizione contributiva, stabilita in 5 anni, che il ricorrente può sempre eccepire in sede contenziosa.

*Francesco Natalini  
Giuseppe D'Angelo*

*Fondazione Studi  
IL PRESIDENTE VICARIO  
(Giuseppe D'Angelo)  
*

---

<sup>8</sup> Cfr. sempre E.Pecori, op.ult.cit.

<sup>9</sup> Vedasi ad es. la Sentenza C-223/85, Rijn-Schelde-Verolme e A./Commissione. A tal riguardo la Commissione – stabilendo che una sovvenzione di Stato destinata a coprire le maggiori spese di un'operazione che aveva costituito oggetto di un aiuto autorizzato era da considerarsi incompatibile con il mercato comune, ne disponeva la soppressione ben 26 mesi dopo la notifica.

Il ricorso giudiziario potrebbe essere attivato:  
1) opponendosi entro 40 gg. dal ricevimento della emissione della cartella esattoriale (che segue di norma l'avviso bonario;  
2) in via preventiva rispetto alla ricezione della cartella (azione di accertamento) quando ad es. si ha la necessità di avere la regolarità contributiva.

Agli organi competenti INPS

Comitato amministratore del Fondo Pensioni

Lavoratori Dipendenti.

Per il tramite della sede INPS di.....

Oggetto: ricorso amministrativo ex legge 88/89, avverso recupero di agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro ex art.3 legge 863/84 e ss.mm. ed int.

**Ricorrente**

Ditta/società....., con sede in.....matricola

Inps:.....nella persona del legale

rappresentante.....

**Premesso che:**

- in data .....ha ricevuto da parte della sede Inps di.....avviso bonario nel quale si comunica l'avvio della procedura di recupero a carico della ditta/società ricorrente dello sgravio contributivo a suo tempo operato su n.....contratti di formazione lavoro stipulati ai sensi della legge 863/84 e ss.mm, con contestuale invito a regolarizzare la posizione entro 60 gg. versando la somma di €..... a titolo di restituzione contributi già sgravati + €.....a titolo di interessi

**Considerato che:**

- la richiesta è conseguenza della decisione della Commissione UE dell'11.05.1999 n.128/2000, la quale ha ritenuto che i benefici derivanti dall'assunzione di giovani in contratto di formazione lavoro integrassero, in alcune ipotesi, tra le quali rientra il caso della ditta/società ricorrente, il presupposto dell'"aiuto di Stato", non compatibile con gli standard di libera concorrenza del mercato comune europeo.

Tutto ciò premesso e considerato Si formulano le seguenti

**Eccezioni**

Volte a rigettare la richiesta di restituzione della contribuzione agevolata, contenuta nell'avviso bonario testé impugnato, chiedendone l'annullamento per le seguenti motivazioni:

### **Prescrizione**

Com'è noto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 335 dell'8.08.1995, i termini prescrizionali per poter rivendicare i contributi da parte dell'Istituto è stabilito in 5 anni. Vedasi al riguardo anche le circolari Inps n.262/1995 n.18/1996 e n.55/2000.

Nel caso specifico, peraltro, non risultano pervenuti atti interruttivi e quindi si devono ritenere prescritti i contributi afferenti il periodo di paga fino a tutto gennaio 2000 (scadenti al 16.02.2000).

(oppure)

L'atto notificato è inidoneo ad interrompere i termini prescrizionali di cui alla norma sopra richiamata per .... (omessa quantificazione, indicazione puntuale dei periodi, indicazione dei lavoratori in CFL per i quali si dispongono i recuperi, ecc.)

Pertanto la richiesta di pagamento dei contributi a suo tempo sgravati sui c.f.l., avanzata da Codesta Sede, riferita a periodi antecedenti il mese di febbraio 2000 è da ritenersi illegittima per intervenuta prescrizione.

### **Mancato espletamento procedure accertative.**

La commissione Europea e la stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 1° aprile 2004, avevano delegato all'Autorità nazionale (nel caso di specie l'Inps) l'effettuazione di accertamenti specifici, che invece l'istituto non ha posto in essere, con ciò invalidando ogni rivendicazione contributiva, in quanto l'istruttoria preventiva risulta viziata in modo insanabile sul piano procedimentale.

### **Legittimo affidamento**

Il ricorrente ritiene di poter invocare il principio del "legittimo affidamento", nel senso di aver rispettato nella più perfetta buona fede una norma dello Stato che autorizzava il godimento degli sgravi sulle assunzioni con c.f.l., (c.d. principio dell'apparenza) peraltro vincolandolo al rispetto di determinate condizioni, anche economiche (es. applicazione del CCNL) e previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Regione.

Peraltro, sulla base di tale legittimo affidamento, era stato poi a suo tempo calcolato il costo del personale, tenendo conto anche della predetta agevolazione contributiva. Tale valore era stato poi utilizzato come parametro di riferimento nella formulazione dei budget aziendali, nella stipula di preventivi, nella partecipazione a gare di appalto e più in generale nell'acquisizione di commesse di lavoro, dando per scontato che potesse trattarsi di un beneficio certo.

Per tali ragioni una eventuale restituzione di agevolazioni avrebbe oggi serie conseguenze sul piano economico, generando sopravvenienze passive non preventivate.

A legittimare ancor più le eccezioni del ricorrente va altresì rimarcato che negli anni più recenti la stessa Corte costituzionale si è mostrata particolarmente attenta nel tutelare il legittimo affidamento dei cittadini, danneggiati in qualche modo dal legislatore, ponendo in evidenza come questo principio rientri nell'alveo dell'art. 3 della Costituzione. Al riguardo soccorrono le sentenze nn. 416 del 1999 e 525 del 2000, nelle quali si giunge a dichiarare l'illegittimità costituzionale proprio per autonoma violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

#### **Inidoneità delle riduzioni contributive ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri**

La Commissione europea al punto 66 della decisione dell'11 maggio 1999, n.128 (richiamata dal punto 84 della sentenza della Corte di Giustizia CE n.310 del 7/3/2002) afferma un principio secondo il quale le riduzioni contributive ritenute illegittime, "falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri ..." Tale affermazione di carattere generale, deve essere in concreto verificata in sede di recupero contributivo da parte dell'INPS per ciascuna impresa beneficiaria (punto 91 sentenza Corte Giustizia CE cit.).

Orbene, nel caso in specie la società ....., svolgente attività di ....., per le proprie caratteristiche, consistenti in ...(indicare nel dettaglio l'attività svolta) .... insiste esclusivamente sul mercato italiano e, quindi, non è suscettibile per definizione di esportazione o di fornitura da parte di imprese insediate in altri Stati della Comunità europea.

#### **Eccezionalità della situazione.**

E' indubbio che la problematica assume caratteri eccezionali, trattandosi di una situazione che non risulta avere precedenti nel ns. ordinamento.

Anche questa ulteriore considerazione giustifica il diritto del ricorrente a non restituire gli sgravi contributivi di cui all'oggetto.

A conforto di tale tesi interviene la stessa Corte di Giustizia, che, da ultimo, nella richiamata sentenza n.c-99/02 dell' 1.04.2004, (punto 20) sancisce testualmente che *"non si può certo escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimo, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità di tale aiuto e di opporsi, quindi, al suo rimborso"*.

Nel caso in questione nemmeno invocando il principio della c.d. "diligenza rafforzata" richiesta all'imprenditore sarebbe possibile imputare al datore di lavoro una qualche responsabilità nell'aver dedotto sgravi contributivi sui c.f.l. vigenti per effetto di una legge dello Stato presente fin dal 1984.

**Considerazioni subordinate.**

In estremo subordine si chiede che non venga computato alcun interesse sulle somme richieste, per le motivazioni sopra esposte, riconducibili essenzialmente alla sussistenza del legittimo affidamento da parte dell'azienda.

**Conclusioni.**

Per le ragioni suesposte la ricorrente

**c h i e d e**

che venga disposto l'annullamento della richiesta di pagamento di complessivi €.....ricevuta in forma di avviso bonario, ovviamente dandone notizia alla medesimo ricorrente.

In via meramente subordinata tener conto delle relative considerazioni espresse al riguardo

Allegato: richiesta di pagamento del.....

La ditta/società

.....

Luogo....., ..... 2005